REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di esperta diplomata in materia di assicurazione sociale / esperto diplomato in materia di assicurazione sociale

Modifica del 01 OTT. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 26.04.2019 concernente l'esame professionale superiore di esperta diplomata in materia di assicurazione sociale / esperto diplomato in materia di assicurazione sociale è modificato come segue:

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

[...]

2.12 [...] Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

[...]

---

[1] RS 412.10

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

[...]

7.12 I titolari del diploma federale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **Esperta diplomata in materia di assicurazione sociale, Professional Master / Esperto diplomato in materia di assicurazione sociale, Professional Master**
- **Diplomierte Sozialversicherungs-Expertin, Professional Master / Diplomierter Sozialversicherungs-Experte, Professional Master**
- **Experte diplômée en assurances sociales, Professional Master / Expert diplômé en assurances sociales, Professional Master**

La traduzione inglese semplificata è la seguente:

- **Social Insurance Expert, Professional Master**

[...]

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Ginevra, 21.09.2026

Federazione svizzera delgi impiegati delle assicurazioni sociali FIAS

Beatrix Bock
Presidente centrale

Vincent Horger
Presidente della commissione degli esami

La presente modifica è approvata.

Berna, 01 OTT. 2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

SVS Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs-Fachleute

FEAS Fédération suisse des employés en assurances sociales

FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali

Federazione Svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di esperta diplomato in materia di assicurazione sociale / esperto diplomato in materia di assicurazione sociale[1]

del 26 APR 2019

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli esperti in materia di assicurazione sociale esercitano la loro attività nelle assicurazioni sociali, nei servizi sociali, nelle amministrazioni pubbliche, nei servizi Risorse Umane o nell'economia privata. Possiedono una competenza globale e qualificata in tutti i rami delle assicurazioni sociali (in particolare nei rami AVS, ADI, PP, AI, AMal, e AInf).

Nella loro qualità di specialisti offrono un servizio di consulenza competente a datori di lavoro, persone assicurate, autorità e istituzioni su tutte le particolarità dei rami delle assicurazioni sociali e propongono delle soluzioni adeguate in base ai bisogni della clientela. La crescente mobilità della popolazione attiva esige anche una conoscenza approfondita delle convenzioni di sicurezza sociale stipulate con gli Stati esteri.

---

[1] In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative

Gli esperti in materia di assicurazione sociale si occupano di problematiche complesse in ambito di contributi e prestazioni. Dopo aver esaminato in modo esaustivo la situazione, si pronunciano, basandosi sulle disposizioni legali vigenti e sulle convenzioni internazionali, sull'assoggettamento all'assicurazione, sui contributi e sulle prestazioni. Comunicano le decisioni adottate dalle assicurazioni sociali, anche in ambito di opposizioni e ricorsi, seguendo le procedure previste, sia dal punto di vista materiale che formale.

Nei diversi rami di assicurazione, gli esperti in materia di assicurazione sociale sono in grado di:

- decidere, in casi complessi, circa l'assoggettamento delle persone fisiche e morali;
- individuare i rischi assicurati e le lacune di copertura e proporre diverse soluzioni in base ai bisogni dei clienti;
- applicare le regole di coordinamento nell'ambito delle convenzioni internazionali e decidere circa l'assoggettamento delle persone che non rientrano nel campo d'applicazione di queste convenzioni;
- decidere del diritto a prestazioni anche in casi particolari e fissare l'importo delle prestazioni;
- calcolare i contributi e i premi anche in casi particolari;
- coordinare le prestazioni nell'ambito del sistema delle assicurazioni sociali;
- analizzare la situazione finanziaria dei diversi rami delle assicurazioni sociali e mostrarne le proiezioni e prospettive future;
- rispettare le procedure legali, attenersi alla giurisprudenza e metterla in pratica;
- rispettare le norme sulla protezione dei dati e il principio di trasparenza;
- spiegare le condizioni per l'esportazione delle prestazioni all'estero e assicurare il coordinamento con gli enti stranieri delle assicurazioni sociali;
- presentare gli iter procedurali in contesti internazionali;
- illustrare le relazioni internazionali e le tendenze in corso;
- illustrare le componenti demografiche e le strutture sociali e spiegare la loro influenza sulla politica sociale e sui rischi socio-politici;
- collaborare con competenza sui temi della politica sociale in seno agli organi specializzati;
- spiegare le incidenze delle misure politiche e presentare le interazioni economiche e le loro ripercussioni;
- illustrare l'utilità delle revisioni di legge entrate in vigore negli ultimi cinque anni e gli obiettivi raggiunti;
- procurarsi le informazioni adeguate (in particolare online) e utilizzarle correttamente;
- comunicare con accuratezza formale le decisioni prese e saperle rendere comprensibili.

1.23 Esercizio della professione

Gli esperti in materia di assicurazione sociale lavorano in modo indipendente e dando prova di responsabilità nei diversi rami delle assicurazioni sociali. Possiedono conoscenze approfondite nei vari rami assicurativi e hanno un approccio interdisciplinare. Assumono compiti complessi analizzando la situazione e ricercando la soluzione adeguata. Collaborano strettamente con altre persone (medici, avvocati, ecc.) e con le istituzioni (erogatori di servizi, sindacati, ecc.) e apportano la loro esperienza professionale. Assumono tutti i compiti con grande coscienza professionale.

Gli esperti in materia di assicurazione sociale conoscono gli sviluppi in corso della politica sociale, riescono a metterli in relazione con diversi aspetti (sia economici che giuridici) e ad argomentare con cognizione di causa.

In qualità di consulenti indipendenti, offrono consulenza a privati e organizzazioni su questioni riguardanti il diritto delle assicurazioni sociali.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

La sicurezza sociale è uno dei pilastri fondamentali della società svizzera. Garantisce a tutte le persone che vivono e lavorano in Svizzera la sicurezza di fronte ai rischi sociali (p. es. vecchiaia, malattia, infortunio, disoccupazione). I contributi e le prestazioni sono all'origine di importanti flussi finanziari e rivestono un ruolo primordiale nell'economia.

Gli esperti in materia di assicurazione sociale danno un contributo fondamentale all'applicazione efficace ed equa della sicurezza sociale nei confronti delle persone assicurate. Promuovono così la fiducia nell'attuazione del sistema e apportano un contributo essenziale non soltanto al successo duraturo delle assicurazioni sociali, ma anche al mantenimento della pace e coesione sociale in Svizzera.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta tra 7 a 9 membri. Ogni regione linguistica deve essere rappresentata almeno da un membro. Sia i membri che il presidente della commissione d'esame sono eletti dal Comitato Centrale SVS-FEAS-FIAS per un periodo di tre anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) stabilisce le tasse d'esame;
c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;

g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) decide il conferimento del diploma;
i) tratta le domande e i ricorsi;
j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La Commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segretaria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

a) le date d'esame;
b) la tassa d'esame;
c) l'ufficio d'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
c) l'indicazione della lingua d'esame;
d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[2]
f) l'indicazione del ramo di assicurazione sociale.

---

[2] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

a) è in possesso dell'attestato professionale federale di specialista in materia di assicurazione sociale o di una qualifica equivalente;
b) può attestare, dopo aver conseguito l'attestato o la qualifica equivalente e fino all'esame, almeno un anno di pratica professionale nel campo delle assicurazioni sociali.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la sua pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono le condizioni d'ammissione o al minimo ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 20 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi dieci giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a dieci settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione della voce	Ponderazione della parte d'esame
1 Ramo d'assicurazione sociale scelto[1]	Scritto			2
- Parte generale		3 h	1	
- Caso partico		3 h	1	
2 Internazionale	Scritto	1 ½ h		1
3 Politica sociale	Orale	½ h		1
	Totale	**8 h**		

[1] Al momento dell'iscrizione viene scelto uno dei seguenti rami d'assicurazione: AVS, AD, PP, AI, AMal, AInf.

Nelle prove scritte viene esaminata, sulla base di esempi, l'applicazione a casi concreti delle disposizioni legali pertinenti. Durante l'esame, i candidati hanno accesso a Internet per la ricerca di informazioni.

Nella parte d'esame 1 «Parte generale» si chiede di risolvere casi complessi tratti dalla prassi.

Nella parte d'esame 1 «Caso pratico» viene raffigurata una situazione di lavoro complicata e si chiede di risolvere un caso concreto che pone diverse difficoltà.

Vengono esaminate le competenze professionali importanti negli ambiti: «persone assicurate e rischi assicurati», «aspetti internazionali», finanziamento e contributi», «prestazioni», «diritto e organizzazione» del ramo scelto, così come le competenze trasversali.

Nella parte d'esame 2 «Internazionale» sono esaminati i contenuti delle convenzioni bilaterali e multilaterali, il loro significato per l'economia nel suo insieme e per le persone assoggettate. Si chiede inoltre di analizzare alcuni casi concreti.

Vengono esaminate le competenze professionali importanti negli ambiti: «assoggettamento all'assicurazione», «prestazioni» e «procedura» del ramo «Internazionale».

La parte d'esame 3 «Politica sociale» prevede una discussione tecnica sui diversi aspetti della politica sociale e, in particolare, su questioni di attualità.

Sono esaminate le competenze professionali importanti negli ambiti: «società e ambiente», «ambiente economico» e «sviluppo e tendenze» del ramo «Politica sociale».

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato, se:

a) la nota complessiva così come le note delle parti d'esame 1 e 2 corrispondono almeno a 4.0;
b) la nota della parte d'esame 3 non è inferiore a 3.0;
c) nessuna nota delle singole voci è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta diplomata in materia di assicurazione sociale / Esperto diplomato in materia di assicurazione sociale**
- **Diplomierte Sozialversicherungs-Expertin / Diplomierter Sozialversicherungs-Experte**
- **Experte diplômée en assurances sociales / Expert diplômé en assurances sociales**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Social Insurance Expert, Advanced Federal Diploma of Higher Education.**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il Comitato centrale della SVS-FEAS-FIAS fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 La SVS-FEAS-FIAS si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive[2], un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 12 maggio 2006 dell'esame professionale superiore di esperta diplomata in materia di assicurazioni sociale ed esperto diplomato in materia di assicurazione sociale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 Il primo esame relativo al presente regolamento si svolgerà nel 2020.

9.22 I ripetenti in base al regolamento previgente del 12 maggio 2006 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2021.

9.23 A partire dal 2020, i ripetenti in base al regolamento previgente del 12 maggio 2006 possono ripetere l'esame secondo il presente regolamento. Si terrà conto dei tentativi già effettuati.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

---

[2] «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Berna, 3 aprile 2019

Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali SVS-FEAS-FIAS

Manfred Manser
Presidente

René Vogel
Presidente della commissione d'esame

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 26 APR 2019

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capo Formazione professionale e continua